



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 47613/2015/Area I/Antimafia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto l'art. 5-bis del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012, che prevede l'istituzione, presso ciascuna delle Prefetture dell'area colpita dal terremoto del maggio 2012, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso Decreto legge, con le modalità previste dal D. P. C. M. 18 ottobre 2011, relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo, nonché delle tipologie individuate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato alla ricostruzione;

Dato atto che la Società cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, in data 28 marzo 2014, al termine dell'istruttoria di rito, veniva iscritta nei citati elenchi;

Visto il proprio provvedimento, in data 24 aprile 2015, con il quale, a seguito degli accertamenti di rito, nei confronti della Società Cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, veniva disposto il rigetto della richiesta di rinnovo di iscrizione nei predetti elenchi, inoltrata l'11/2/2015, avente anche valore di informazione interdittiva antimafia;

Visto l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista la *"...urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di servizi e funzioni indifferibili per la tutela di*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...".

Visto il proprio successivo provvedimento in data 21 maggio 2015, con il quale, ai sensi della disposizione da ultimo citata, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della Società cooperativa "CPL Concordia", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui la "CPL Concordia" è titolare;

Dato atto che, contestualmente, si provvedeva alla nomina del Prof. Ing. Marco Filippi, e del Prof. Massimo Varazzani, Commissari straordinari e temporanei, attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento, di cui la "CPL Concordia" è titolare per sei mesi decorrenti dalla data di insediamento, con la contemporanea sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa;

Visto, altresì, il proprio provvedimento, n.45658/2015/Area1/Antimafia, del 28/7/2015, con il quale, nei confronti della ditta "CPL Distribuzione S.r.l.", con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Grandi n. 39, il cui capitale sociale risulta al 100% di proprietà della "European Gas Network S.r.l.", quest'ultima, a sua volta di proprietà della "CPL Concordia" per il 51%, è stata adottata una interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, c. 4 e 91 c.6 del D.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che, nei confronti di detta società, con nota n. 46411, del 30 luglio corrente, è stato attivato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, il procedimento per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14, assegnando il termine di quarantotto ore per fornire le proprie controdeduzioni;

Vista la nota in data 31 luglio 2015 con la quale l'Amministratore unico della "CPL Distribuzione", nel fornire l'elenco dei contratti stipulati con soggetti pubblici in corso di esecuzione, aventi ad oggetto la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

metano, ha comunicato, tra l'altro, che, "ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.

Trattasi di servizio pubblico essenziale non interrompibile, di cui deve essere garantita costantemente la continuità e la sicurezza, stante l'intrinseca pericolosità insita nello stesso.

L'interruzione delle concessioni del pubblico servizio potrebbe comportare gravi danni per l'incolumità pubblica, anche in considerazione del fatto che, a mente dell'art. 14, comma 1 del D.lgs. 164/2000, gli enti concedenti non possono gestire il servizio in economia ma solo tramite affidamenti concessionari

La gestione del servizio, per tutti i suddetti contratti, è in corso di svolgimento. Attualmente gli impianti gestiti, complessivamente considerati, servono, al 30 giugno 2015, 49.476 utenti attivi, tra i quali abitazioni, aziende, scuole, ospedali, edifici pubblici, caserme.

Inoltre esiste certamente l'esigenza di salvaguardare l'integrità dei bilanci pubblici, se si considera il gettito tributario che la società garantisce all'erario che verrebbe a mancare e, inoltre, la rilevante uscita che dovrebbero sostenere gli enti pubblici concedenti, in caso di risoluzione anticipata delle concessioni.";

Vista la nota in data 4 agosto 2015, n. 0099407, con la quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato, tra l'altro, che: "Si ritiene, pertanto, sussistente nella fattispecie rappresentata, l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di un servizio indifferibile, nonché l'integrità dei bilanci pubblici, tenuto conto dei rilevanti costi che ciascun ente sarebbe chiamato a sostenere in caso di risoluzione anticipata delle concessioni. Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, i preminenti interessi pubblici coinvolti possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1, lettera b), con riferimento a tutti i contratti di natura pubblica in corso di esecuzione."

Ritenuti, anche alla luce di quanto sopra indicato, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14 in quanto risultano integrate le condizioni previste nella citata disposizione di legge;



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Considerata, quindi, l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 32 sopra citato, alla straordinaria e temporanea gestione anche dell'impresa "CPL Distribuzione S.r.l." e, tenuto conto che il capitale sociale della "CPL Distribuzione S.r.l.", come sopra evidenziato, risulta al 100% di proprietà della "European Gas Network S.r.l." e quest'ultima, a sua volta, di proprietà della "CPL Concordia" per il 51%, di affidare agli stessi Commissari nominati per la "CPL Concordia", tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della "CPL Distribuzione", limitatamente ai contratti di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, i Commissari sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che attiene la gestione delle attività di impresa connesse ai predetti contratti;

Visti:

- la legge 241/90;
- il d.lgs. 159/2011;
- l'art. 32 della legge 114/14;
- i Protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

DISPONE

La straordinaria e temporanea gestione della Società "CPL Distribuzione S.r.l.", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi n. 39, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui la Azienda stessa è titolare, come indicato nella nota della "CPL Distribuzione" in data 31 luglio 2015, sopra richiamata.

Il Prof. Ing. Marco Filippi, nato a Torino, il 31/5/1944, residente a Torino, il Prof. Massimo Varazzani, nato a Parma, il 24/1/1951, residente a Parma, sono nominati Commissari straordinari e temporanei, attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

completamento, di cui la "CPL Distribuzione S.r.l." è titolare, come sopra individuati, per sei mesi decorrenti dalla data di insediamento, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.

Gli stessi Commissari, ai sensi del comma 8 del ripetuto art. 32, della legge 114/14, sono *"...incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale"*;

L'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa.... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare..."*, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

L'attività oggetto del presente atto non comporterà alcun compenso professionale aggiuntivo, ritenendosi ricompreso in quello previsto per le attività relative alla "CPL Concordia".

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla "CPL Distribuzione", nonché comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno, Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bologna e di Napoli.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Modena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Modena il 4 agosto 2015

IL PREFETTO
(di Bari)